

RG n. 606/2011
Sent. n. 613/2011

TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO FALLIMENTI
Spese premesse a debito
portanti il numero del registro 21A/SG
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 2ª CIVILE

riunito in persona dei giudici:

- dott. F. CIAMPI
- dott. F. MAMMONE
- dott. R. FONTANA

C.F. 511077688
 presidente C. G. IANNA MAREIRA
 giudice
 giudice rel. Rep. 707/2011

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di:

G... M... E...
S... U... LDA, con sede legale in F... M...
(Portogallo), e sede effettiva in Milano, ...

Visti i ricorsi con cui il P.M. e i creditori G... C..., A... M..., E...
E..., C... B..., F... C..., G... T... e V...
M... hanno chiesto la dichiarazione di fallimento della società;

rilevato che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato con la notificazione
del ricorso del P.M. nelle mani dell'attuale unico legale rappresentante M...
S... C... residente a G... I... (Co) come risulta dal certificato
camerale di M...;

rilevato, quanto alla giurisdizione del giudice italiano, che la coincidenza tra
centro degli "interessi principali del debitore" o "C..." di cui all'art.3
Regolamento dell'Unione Europea n. 1346/2000 rappresenta soltanto una
presunzione *juris tantum* (cfr. Corte di Giustizia, *Eurofood*, in causa C 341/04, in
Il fallimento, 2006, p. 1249), che ai fini del giudizio comparativo, per la
localizzazione degli interessi prevalenti del debitore, gli interessi non devono
essere considerati in se ed isolatamente, ma vanno valutati in rapporto con gli
interessi contrapposti e distinti di altri soggetti tenendo conto degli elementi che
risultano più adeguati e consoni (v. Corte di appello di Milano, 14 maggio 2008,
Fallimento Link Due in liquidazione c. Immobiliark Corporation SA, in *Il
fallimento*, 2009, p. 65), che occorre dunque considerare l'insieme dei rapporti



giuridici di cui è parte la società; rilevato che la Corte di giustizia dell'Unione europea, ha più volte affermato che le società che non svolgono attività economica alcuna nel territorio della loro sede formale, e che quindi possono essere considerate semplici recapiti o caselle postali (c.d. *brass plate*: "targhetta di ottone"), non hanno in tale paese una sede reale (V. Corte di giustizia, 12 settembre 2006, in causa C-196/04, *Cadbury Schweppes*, in *Raccolta*, punto 68), che la registrazione di una società non basta per dimostrare l'effettività della sede (Corte di giustizia, 25 luglio 1991, in causa C-221/89, *The Queen*, in *Raccolta*, 1991, I, p. 3905, punto n. 21), che il criterio della "sede dell'attività economica" coincide in sostanza con quello della sede direttiva e amministrativa della società", vale a dire con il "luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale" e in cui sono svolte "le funzioni di amministrazione centrale" (Corte di giustizia, 28 giugno 2007, *Planzer Luxemburg Sàrl*, in causa C-73/06, in *Raccolta*, 2007, I, p. 5655);

rilevato che anche la nostra Corte di cassazione, di recente, ha ribadito che il Centro degli interessi principali del debitore deve essere qualificato come il "centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa" (Cass. Sez. un., 18 maggio 2009, n. 11398, ordinanza);

rilevato che nel caso di specie, alla luce di questi criteri e in base alla risultanze istruttorie, è di tutta evidenza che il centro degli interessi principali della società G. è sempre stato localizzato in Italia;

rilevato in particolare che dalle dichiarazioni rese dal Direttore Amministrativo dei V. V. s.p.a. E. B. e dai promissori acquirenti E., C., E., A. M. e C. T. prodotte in atti dal P.M. all'udienza del 22/6/2011, e dagli altri documenti acquisiti, emerge che:

- la società in Portogallo ha solo un indirizzo e non ha alcuna sede effettiva, nel senso di un ufficio o simile, non disponendo di alcun personale e neppure di un'utenza telefonica;

- in altri termini in F. M., la società ha sempre avuto un semplice recapito, non svolgendovi alcuna attività "perché tutta l'attività economica, organizzativa e decisionale veniva svolta in Milano";

- l'attività di vendita dei prodotti era svolta in Milano, ed ivi operava il team a cui si rivolgevano gli acquirenti, ivi si svolgevano le trattative ed ivi erano sottoscritti i contratti;

- nei contratti di vendita degli immobili, la G. promittente venditrice, eleggeva domicilio in Milano, [redacted],

- nella sede di Milano, [redacted], operava l'amministratore M. S. S. ed erano prese tutte le "decisioni inerenti il business, economiche, finanziarie e strategiche";

- nella sede di Milano, [redacted] si svolse anche la riunione del febbraio 2010 tra l'amministratore M. S. S. e i promissari acquirenti per trovare una soluzione alle difficoltà insorte nell'esecuzione dei contratti;

- d'altro canto in Milano, [redacted] avevano la sede effettiva tutte le società del G. V. di cui la G. Lda rappresentava una articolazione essenzialmente formale per l'intestazione dei contratti inerenti la commercializzazione dei prodotti time sharing, venendo la sua attività svolta attraverso la struttura tecnica e i dirigenti delle altre società del G. il V.

ritenuto che questi elementi delineano un quadro d'indizi gravi e concordanti idoneo a dimostrare che il "luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale" e in cui sono svolte "le funzioni di amministrazione centrale" è sempre stato in Milano, [redacted], ove aveva la propria sede la capogruppo ed altre società ad essa facenti capo e che qui sono state prese le decisioni più importanti relative alla gestione della G. come d'altronde quelle della sua controllante V. SA che, infatti, è stata dichiarata fallita in Italia, per cui deve certamente escludersi che il G. si trovi in Portogallo, non essendo a tal fine sufficiente la collocazione formale di un' sede statutaria probabilmente per ragioni di natura fiscale;

rilevato che la resistente non ha assolto l'onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie di cui all'art.1 L.F. e che peraltro tale superamento può evincersi anche soltanto dal valore dei contratti stipulati con i ricorrenti nonché dalla bozza del bilancio del 6/10/2010 prodotta in atti;

rilevato che lo stato d'insolvenza è una conseguenza del dissesto dell'intero G. Il V., risultando dichiarate fallite le principali società che ne fanno parte, e che dalla bozza di bilancio della società del 6/10/2010 risulta una perdita di €.6.198.137 con un patrimonio netto negativo di €.1.190.000;

PQM

visti gli artt. 1, 5 e ss. LF;

it

DICHARA

il fallimento, quale apertura di procedura concorsuale principale ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dell'Unione n. 1346/2000, di G. [REDACTED] - M. [REDACTED] E I. [REDACTED] R. [REDACTED], S. [REDACTED] U. [REDACTED] LDA, con sede formale in F. [REDACTED] F. [REDACTED], M. [REDACTED] (Portogallo), e sede effettiva in Milano, [REDACTED]

NOMINA

giudice delegato il dott. R. [REDACTED] F. [REDACTED];

NOMINA

curatore la dott.ssa M. [REDACTED] D. [REDACTED]

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore (depositandone il verbale in cancelleria nei successivi 10 giorni) ed a iniziare, successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli art. 86, 87 bis ed 88 L.F., omissa l'apposizione dei sigilli (salvo che, in concreto, sia ritenuta necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempreché non sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa). Lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica.

FISSA

l'adunanza l'udienza in data 22/11/2011 ad ore 10.40 per l'esame delle domande d'insinuazione tempestive e l'udienza del 29/1/2012 ad ore 12.30 per l'esame delle domande tardive pervenute fino a trenta giorni prima.

Le udienze si terranno avanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione fallimentare, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 LF e che può intervenire nella

predetta utenza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante deposito in cancelleria, della domande di insinuazione, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;

ORDINA

ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed al creditore istante, al PM e trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese.

Così deciso in Milano, il 7/7/2011

Il Giudice rel.

Il Presidente

TRIBUNALE DI MILANO
 SEZIONE FALLIMENTI
 DEPOSITATO OGGI
 26 LUG 2011
 IL CANCELLIERE
Alallo

IN CASO.it